

**Il Commento** Fisco e contabilità

## Sui livelli delle prestazioni la litania eterna dei rinvii

di *Ettore Jorio*  
13 Gennaio 2024

La partita sui Lep è ai supplementari? È questa la domanda che in tanti, soprattutto quelli che ne attendono l'esigibilità da 22 anni, si stanno ponendo.

In buona sostanza, il termine assegnato al comitato Lep è scaduto senza che siano stati individuati i livelli essenziali per tutte le materie, e non solo per quelle «differenziabili» (23)

A fronte di ciò, il testo del Milleproroghe differisce «fino al 31 dicembre 2024 il termine finale previsto per la predisposizione da parte della Cabina di regia di uno o più Dpcm per la individuazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard e di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui la predetta Cabina di regia non concluda le proprie attività nei termini stabiliti».

Bene, anzi male per quanto riguarda le regole da mettere su carta per l'applicazione del federalismo fiscale, perché si prosegue in perfetta continuità con la negligenza legislativa che ne ha caratterizzato l'attuazione dal 2001.

Sul tappeto giacciono alcune terribili incognite. In buona sostanza, i problemi sono tre, e tutti di peso. Il primo è capire entro quando il comitato presieduto da Sabino Cassese dovrà concludere il suo lavoro di definizione dei Lep, dato per terminato a fine ottobre 2023 solo per contratto politico. Si tratta di un termine importante perché dovrà essere utile alle tappe successive.

Il secondo è chi, ed entro quando, dovrà attendere alle determinazioni dei costi standard per ogni singolo Lep, o per gruppi di Lep, e ai fabbisogni standard differenziati per Regione destinataria.

Il terzo è che entrambi i passaggi sono indispensabili per le tappe successive, da esercitare a cura delle Regioni, di quella che sarà la legge attuativa del regionalismo differenziato, dipendente dalle scelte che le amministrazioni dovessero fare per ampliare la propria competenza legislativa esclusiva.

Al riguardo, ancora oggi si registra confusione sull'esatta definizione dei tre temi in gioco, disciplinati da altrettanti articoli della Costituzione: i Lep di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m); i costi e i fabbisogni standard di cui all'articolo 119 e alla legge attuativa 42/2009; il regionalismo asimmetrico di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione. Tenuto conto di questo, a nulla valgono alcuni dei condizionamenti che vengono sottolineati spesso a sproposito. Di conseguenza, è solo corretto ritenere politicamente condizionabile il buon esito parlamentare del Ddl Calderoli all'individuazione dei Lep, per imporre la misura, da far valere su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni essenziali alle persone, relativamente all'esigibilità dei diritti civili e sociali.

Diversamente accade, invece, con la determinazione delle risorse necessarie a sostenerli ovunque. Per assumere una garanzia simile, oltre alla misurazione dei Lep dei fabbisogni standard per aree regionali e locali destinatarie, è indispensabile la regolazione della perequazione verticale con la contemporanea costituzione dei tre fondi previsti dalla legge 42/2009, indispensabili per compensare i gap derivanti da gettiti fiscali regionali insufficienti.

Dunque, chiedere certezza oggi sui fondi necessari a una corretta attuazione del federalismo fiscale e alla sostenibilità delle differenziazioni future è un errore. Funzionale, peraltro, a sviare il vero impegno, politico e istituzionale, necessario.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

